FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-91684005-06-23326645 www.fihp.org / e-mail - gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N° 1

Roma, 9 aprile 2014

GIUDICE UNICO NAZIONALE ARTISTICO **ANNO SPORTIVO 2014**

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

IL G.U.N.

lo Statuto Federale ed il Regolamento di Giustizia della F.I.H.P.; VISTO

ACQUISITI

gli atti del Procedimento istaurato dal Procuratore Federale nei confronti delle Signore Chierici Danila e Vitali Valentina, tesserate come allenatrici per la A.S.D. Puma di Corsico conclusosi con il deferimento delle stesse al giudizio del sottoscritto G.U.N. con disposizione del 19/02/14;

CONSIDERATO che il procedimento trae origine da un esposto della Sig.ra Bertolini Daniela, Presidente della medesima Società datato 11/10/13, con il quale si segnalavano comportamenti contrari ai principi di lealtà e correttezza sportiva, di cui all'art. 1 R.d.G.D., evidenziando in particolare che le suddette Signore Chierici e Vitali avrebbero:

- 1) insultato il Sig. Giovanni Giannone, Consigliere della A.S.D. Puma sia durante una lezione tenutasi alla fine di aprile 2013 / inizi di maggio 2013, che nel contesto di due messaggi WhatsApp inviati dalla Vitali alla Bertolini in data 05 maggio 2013 denominandolo "vecchio bavoso e viscido" (19:11) e "sembra un pappone" (21:13);
- 2) dal mese di maggio 2013 indirizzato alla Presidente Daniela Bertolini diverse comunicazioni di posta elettronica e messaggi WhatsApp contenenti espressioni irriguardose ed offensive;
- 3) in data 23 maggio 2013, alle ore 20:05, rinchiuso per circa trenta minuti a chiave all'interno di un locale della sede della A.S.D. Puma la Presidente Daniela Bertolini insultandola, minacciandola e strattonandola per le braccia;

4) in data 30 settembre 2013 nei locali della palestra in Via Mascherpa a Corsico (MI) affermato davanti a numerosi genitori ivi presenti che "Daniela (Bertolini ndr) è in un periodo difficile personale e che non c'è con la testa";

RILEVATO

che a seguito dell'apertura di una posizione disciplinare nei confronti delle suddette Signore Chierici e Vitali, queste ultime facevano pervenire al Procuratore Federale le proprie deduzioni difensive con nota congiunta inviata dal loro legale di fiducia in data 30/11/2013, dove si contestava la sussistenza dei fatti a loro carico e chiedendo, di conseguenza,l 'archiviazione del procedimento;

ATTESO

peraltro che il procuratore Federale ha viceversa considerato i fatti oggetto del procedimento de quo provati almeno in parte in quanto:

- 1) l'invio dei messaggi denigratori nei confronti del Sig. Giannone sono stati ammessi direttamente dalle indagate, a nulla rilevando la asserita natura privatistica degli stessi, in quanto il Sig. Giannone era membro del Consiglio Direttivo della A.S.D. Puma e quindi tali offese potevano apparire rivolte a tale soggetto anche in virtù di tale carica. Inoltre non appare sostenibile che una figlia preoccupata per le asserite pericolose avances di un uomo nei confronti della propria madre, si rivolga a quest'ultima solamente mediante messaggi WhatsApp e non tramite un colloquio in prima persona;
- 2) le indagate non hanno smentito di aver inviato alla Presidente Daniela Bertolini le altre diverse comunicazioni di posta elettronica e messaggi WhatsApp contenenti espressioni irriguardose ed offensive oggetto di contestazione; 4) la affermazione pronunciata in data 30 settembre 2013 nei locali della palestra in Via Mascherpa a Corsico (MI) davanti a numerosi genitori ivi presenti è stata parzialmente confessata dalle dirette interessate e importa comunque una fattispecie di rilevanza disciplinare. Infatti la seppur diversa espressione "mia madre è in un periodo difficile personale, per questo è molto nervosa", anche a voler intendere che si riferisse ad aspetti privati di rapporti personali tra madre e figlia, se pronunciata alla presenza di atleti e dei loro genitori al termine di una discussione appena avvenuta con gli stessi all'interno dei locali della società, poteva facilmente ingenerare nei presenti una percezione di denigrazione che esulasse da questioni prettamente private di natura familiare;

RILEVATO

quindi che il Procuratore Federale, conclusa la fase istruttoria, ha affidato al giudizio del sottoscritto G.U.N. la valutazione dei fatti di cui trattasi e che lo stesso G.U.N. ha fissato, con citazione a giudizio, l'udienza per il giorno27 marzo presso la sede Federale dandone rituale comunicazione alle Signore Chierici e Vitali e con espressa precisazione che in caso di mancata presentazione si sarebbe comunque proceduto al giudizio senza espletamento di contraddittorio;

APPURATO

che il giorno 27 marzo 2014 le suddette Signore Chierici e Vitali non si sono presentate all'udienza ma che hanno fatto pervenire ulteriore memoria difensiva con nota congiunta del legale di fiducia, in cui si specifica anche che la Sig.ra Vitali non potrà essere presente per impegni lavorativi;

CONSIDERATO che in tale ultima memoria difensiva viene evidenziato che il comportamento delle due succitate a giudizio assume gradualità diversificata di responsabilità in quanto per ciò che concerne i "messaggi denigratori" oggetto di contestazione disciplinare erano stati inviati tramite whatsapp da Valentina Vitali alla madre Bertolini Daniela, quindi, in relazione a tali contestazioni disciplinari, la Sig.ra Danila Chierici è completamente estranea;

RILEVATO

inoltre che anche per la contestazione relativa alle affermazioni esternate di fronte a numerosi genitori il 30/09/2013, va precisato che la frase "mia madre è in un periodo difficile personale, per questo è molto nervosa" come peraltro risulta evidente dal suo contenuto, è stata pronunciata dalla Vitali e non dalla Chierici, pertanto anche in relazione a tale contestazione alla stessa Danila Chierici non è imputabile alcunché;

RILEVATO

invece che le altre contestazioni relative alla condotta posta in essere dalle tesserate Danila Chierici e Valentina Vitali appaiono appurate e riconducibili - in solido - alla fattispecie della contrarietà, ai principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia della FIHP, con particolare gravità per l'episodio di aver rinchiuso a chiave all'interno di un locale della sede della A.S.D. PUMA la Presidente Daniela Bertolini;

DELIBERA

- di comminare alla Sig.ra Vitali Valentina la sospensione di mesi 6 (sei) da ogni attività, carica ed incarico, così' accogliendo - ritenendola congrua - la richiesta avanzata dal Procuratore Federale;
- di comminare alla Sig.ra Chierici Danila la sospensione di mesi 4 (quattro) da ogni carica ed incarico in quanto la sua implicazione, nei due punti di contestazione evidenziati dal legale, appare molto sfumata e priva di diretta responsabilità nella commissione dei fatti medesimi, mentre, viceversa, appare ribadita negli altri due punti di contestazione soprattutto per aver, in concorso con la Sig.ra Vitali, rinchiuso a chiave per circa trenta minuti all'interno di un locale della Società la Sig.ra Bertolini Daniela.

F.to Il Giudice Unico Nazionale Dott. Marcello Bicini